

STATUTO  
DEL  
COMUNE DI LADISPOLI

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 30

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
2. Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, perché possano contribuire con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni da assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità. Presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali che è data, oltre che attraverso il servizio stampa e quello radio - tv, anche attraverso la organizzazione di incontri, convegni, mostre e rassegne.
3. Il Comune si adopera per rimuovere gli ostacoli organizzativi, burocratici, culturali che precludono il rispetto della pari opportunità tra i cittadini

Art. 31

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dell'art. 18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni di difesa dei consumatori; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni e gli organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed

- artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani, i comitati di quartiere; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate nel precedente comma.
4. Il Comune, al fine di valorizzare le associazioni dei cittadini di cui al precedente comma, istituisce un Albo delle associazioni, che abbiano sede legale nel suo territorio. L'iscrizione all'Albo avviene su domanda. I requisiti sono la finalità sociale e la costituzione per atto notarile o con scrittura privata registrata. Lo statuto dell'associazione deve essere conforme ai principi statuiti dal regolamento previsto dal comma successivo.
  5. Un'apposita Commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni, comitati ed organizzazioni, che ne fanno richiesta e che documentano il possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento. In un Albo sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche sociali e del lavoro. In un altro albo sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita. In un Albo apposito sono registrati i comitati di quartiere.
  6. Il Comune promuove una Consulta generale delle associazioni alla quale partecipano i presidenti delle stesse. La Consulta ha il fine di esprimere pareri e proposte in ordine ai programmi di intervento del Comune nelle materie relative ai servizi sociali e alla sanità, allo sport e al tempo libero, all'istruzione ed alla formazione, ai trasporti ed ai servizi pubblici, ai problemi del lavoro e dell'occupazione, all'uso del territorio. La Consulta delle associazioni viene riunita almeno una volta l'anno, prima dell'approvazione degli strumenti di bilancio.
  7. Sono inoltre istituite le seguenti consulte per i problemi relativi a:
    - a. Agricoltura, Artigianato e Commercio;
    - b. Politiche giovanili, Cultura, Ecologia, Ambiente, Sport, Turismo e Spettacolo;
    - c. Anziani, Handicappati, Categorie di cittadini bisognosi di particolare protezione, Volontariato;
    - d. Imprenditoria, Sindacati di lavoratori dipendenti, Servizi, Terziario avanzato, libere professioni, Cooperazione e Consorzi;
    - e. Immigrati, regolarmente residenti;
    - f. Fruizione e salvaguardia del mare e sviluppo attività collegate;
    - g. Tutela diritti del cittadino, qualità della vita, sviluppo del territorio mediante i Comitati di Quartiere.
1. Le Consulte esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio.
  2. Le Consulte sono elette ogni quattro anni dalle associazioni e dalle organizzazioni registrate nei rispettivi Albi, con le modalità stabilite dal regolamento per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta elegge il proprio Presidente e può eleggere anche un Vicepresidente per sezione di attività.
  3. Gli Amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte di cui al presente articolo.

### Art.32

#### La partecipazione dei comitati di quartiere

1. In ambiti territoriali del Comune i cittadini si organizzano spontaneamente in comitati di quartiere secondo un proprio statuto, contenente la garanzia, per tutti gli abitanti del territorio interessato, che ne condividono gli scopi, di contribuire, mediante pubbliche assemblee, agli indirizzi di tali realtà associative.
2. I Comitati di Quartiere perseguono finalità sociali e mirano a migliorare la qualità della vita.
3. La Commissione Affari Istituzionali istituisce e aggiorna l'Albo dei Comitati di Quartiere

previa presentazione dello Statuto e della attività svolta o da svolgere.

4. I Comitati di Quartiere mediante propri componenti appositamente delegati partecipano alla Consulta di cui all'art. 31.
5. Il Comune riconosce il ruolo propositivo dei Comitati di Quartiere nella formazione delle proprie decisioni e nell'orientare l'esercizio delle proprie funzioni.
6. Il Comune provvede a fornire idonea sede, compatibilmente con le proprie risorse economico-finanziarie, per il funzionamento dei Comitati di quartiere, facenti parte delle Consulte di cui all'art. 31 come da regolamento.
7. Per problemi specifici riguardanti singoli quartieri sono ascoltati dalle commissioni consiliari i delegati dei relativi comitati, invitati con adeguato preavviso.
8. Per quanto riguarda i problemi di carattere generale, le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dalla Consulta dei Comitati di Quartiere.

### Art. 33

#### Sostegno alle Associazioni di cittadini e loro utilizzazione

1. Il Comune interviene a sostegno delle associazioni, dei comitati di quartiere, iscritti nell'apposito albo, delle organizzazioni di volontariato, delle società cooperative, che operano nei settori della cultura, dell'assistenza, dello sport e delle attività ricreative.
2. Le associazioni che utilizzino strutture comunali e/o beneficino di contributi finanziari debbono darne conto al Comune con le modalità previste dal regolamento.
3. Il Comune può avvalersi delle associazioni e delle cooperative che operano nei settori di cui al precedente comma per la gestione dei servizi sociali.

### Art. 34

#### L'attività di partecipazione delle Consulte

1. Le Consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti, alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro motivata richiesta, presente anche il responsabile dell'ufficio o del servizio preposto al settore di attività della Commissione.
2. Le Consulte presentano proposte, istanze, petizioni, al Sindaco, che le trasmette alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta comunale per conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del Sindaco o dell'Assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente, entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa, secondo le competenze, al Consiglio o alla Giunta, che provvedono a dare corso a quanto proposto o richiesto od a far conoscere, in caso di diniego, le ragioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunque, entro trenta giorni dallo stesso.
3. Le Consulte sono previamente e congiuntamente consultate dal Consiglio, a mezzo del suo Presidente con l'intervento della Commissione consiliare competente, all'atto della predisposizione degli strumenti di bilancio, del programma degli investimenti, del rendiconto dell'esercizio finanziario, del Piano Commerciale e delle Aree, del Piano Regolatore Generale, delle varianti e dei piani d'attuazione dello stesso.
4. Le Consulte esprimono i pareri con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro quindici giorni dalla data nella quale perviene loro la apposita richiesta del Sindaco o del Presidente della Commissione consiliare.

5. Il Consiglio tiene, almeno una volta all'anno, entro il mese di settembre, una riunione aperta con la partecipazione delle Consulte, nella quale il Sindaco illustra lo "stato della Comunità" nei suoi caratteri e connotazioni più significative, confrontato con la situazione degli anni precedenti.
6. I Presidenti delle Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di attuazione dei programmi e propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.
7. Le Consulte, in adunanza plenaria approvano, nei termini fissati dal regolamento, a maggioranza assoluta dei presenti, l'elenco, comprendente non più di 10 candidati, fra i quali il Consiglio comunale, con le modalità di cui al successivo capo VI, elegge il Difensore civico.
8. La Giunta assicura alle Consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente Statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva.

## Capo II

### LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

#### Art. 35

##### La partecipazione dei singoli cittadini

1. Ciascun cittadino o organizzazione di cittadini ha diritto di presentare, all'Amministrazione, petizioni ampiamente motivate che riguardino materie di interesse generale, problemi di particolare gravità o di interesse pubblico. Tali petizioni, quando non rientrino nella competenza del Sindaco o della Giunta, che danno corso alle conseguenti decisioni, sono rimesse al Presidente del Consiglio, che ne cura l'inserimento all'ordine del giorno della prima adunanza utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla loro presentazione.
2. Il Consiglio, investito della discussione, adotta le conseguenti determinazioni dopo che la petizione sia stata illustrata dal primo firmatario.
3. I cittadini hanno diritto di presentare istanze e proposte ai responsabili amministrativi ed ai funzionari di ogni ordine e grado, che sono tenuti a dare adeguate e tempestive risposte.

#### Art. 36

##### Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, enti, gruppi ed organismi sociali ed organizzazioni di volontariato, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. Il Comune ne facilita l'esercizio, mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, dei gruppi e degli organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana e che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, debbono contenere le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. La copertura delle spese di gestione ordinaria è a carico di chi richiede gli spazi e le strutture e per eventuali danni derivanti dall'uso degli stessi è richiesto il pagamento delle somme

occorrenti per la riparazione. Il mancato risarcimento, oltre alla azione per il relativo recupero coattivo, comporta il diniego di future autorizzazioni o concessioni.

4. Gli organi del Comune possono convocare assemblee di cittadini:
  - a. per la formazione di comitati e commissioni;
  - b. per dibattere problemi;
  - c. per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

## Art. 37

### Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono consultare i cittadini, gli enti, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali e le organizzazioni di volontariato, nelle forme ritenute più idonee, ogni qualvolta debbano approvare atti riguardanti la collettività e/o di rilevanza sociale.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi per il provvedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e socio - religiose.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri soggetti pubblici.

## Art. 38

### Proposte di deliberazione

1. Gli elettori del Comune, relativamente a problemi di rilevanza cittadina, possono presentare, al Consiglio, alla Giunta e al Difensore civico, proposte di deliberazione ovvero di revoca di deliberazioni.
2. Gli uffici del Comune, competenti per materia, sono tenuti a fornire, prima della conclusione dell'istruttoria, notizie e consigli tecnico – giuridici per una migliore e più confacente elaborazione di ciascuna proposta.
3. Le proposte di deliberazione, presentate da almeno trecento elettori, sono prese in esame, a seconda della competenza, dal Consiglio e dalla Giunta, nella prima riunione utile.
4. Il Consiglio e la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare i provvedimenti richiesti, prendono atto del ricevimento dell'istanza o della petizione, precisando l'iter e lo stato del relativo procedimento.
5. Le proposte di deliberazione devono essere sottoscritte da almeno trecento elettori con firme autenticate con la procedura prevista per i referendum popolari.

## Art. 39

### Referendum

1. Il referendum è disciplinato dal presente Statuto ed dal regolamento. Con il referendum tutti

gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi, provvedimenti, regolamenti, norme statutarie e in merito a valutazioni e indicazioni circa l'attività e il funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o il proprio dissenso..

2. Il referendum è volto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
3. Il Comune ne favorisce l'espletamento nei modi e nei tempi previsti dall'apposito regolamento.
4. I referendum sono ammessi dal Consiglio, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
5. La richiesta di referendum, in ordine a deliberazioni della Giunta o del Consiglio, deve essere presentata da almeno un ventesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
6. Possono essere oggetto di referendum tutte le materie di competenza del Consiglio e della Giunta, con esclusione delle seguenti:
  - a. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
  - b. bilancio, tributi locali, contabilità, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
  - c. elezioni, designazione, nomine e revocche di rappresentanti del Comune e del Consiglio;
  - d. regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta.

1. I referendum, indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
2. Il referendum è valido se allo stesso partecipa almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei.
4. Il Consiglio, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

### Capo III

#### LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

#### AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

#### Art. 40

#### Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi, relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è disciplinata dalla legge, dal presente Statuto e dall'apposito regolamento.
2. L'Amministrazione adotta tutte le misure organizzative necessarie alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

## Art. 41

## Responsabilità del procedimento

1. Per ogni singolo procedimento deve essere individuato il relativo responsabile.
2. Tutti i provvedimenti, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

## Capo IV

## L' AZIONE POPOLARE

## Art. 42

1. I cittadini singoli od associati, possono far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il comune è perciò tenuto a dare pubblicità attraverso i suoi uffici a tutte le azioni giudiziarie intraprese e ad informare i cittadini interessati circa le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

## Capo V

## IL DIRITTO D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

## Art. 43

## Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, dei progetti e dei provvedimenti, che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. La Giunta assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da Enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenze del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo pretorio, che deve essere situato in luogo accessibile al pubblico. Essa deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi facilmente con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad

assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini usufruibili in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.
6. Il Comune cura, direttamente ovvero attraverso la stampa locale, la diffusione di apposito notiziario con periodicità mensile onde rendere possibile la conoscenza di tutti gli atti e dei provvedimenti amministrativi, anche su segnalazione dei gruppi consiliari.
7. Il Comune può servirsi di emittenti radiofoniche e radiotelevisive private e può sostenerne l'attività con la concessione di contributi, per supportare l'azione amministrativa con strutture comunicazionali idonee a far conoscere a tutti con trasparenza ed efficacia la propria attività.

#### Art. 44

##### Il diritto di accesso agli atti amministrativi

###### alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità e con i limiti stabiliti dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
3. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo. I Presidenti dei Comitati di Quartieri iscritti all'Albo possono ottenere fotocopia informale di documenti e delibere necessari all'espletamento delle loro funzioni.
4. La Giunta assicura, con le modalità stabilite dal regolamento, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi.
5. Il Comune istituisce apposito ufficio idoneamente attrezzato per garantire le necessarie informazioni per l'esercizio del diritto di cui al presente articolo.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento.

#### Capo VI

##### IL DIFENSORE CIVICO

#### Art. 45

##### Istituzione e ruolo

1. Il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è esercitato dal Difensore civico, istituito con il presente Statuto, che ne regola l'elezione e l'attività.
2. I candidati alla carica di Difensore civico sono prescelti fra gli elettori del Comune, in



possesso almeno del diploma di scuola media superiore, con esperienze professionali maturate in seno alla pubblica Amministrazione o con comprovata competenza giuridico – amministrativa.

#### Art .46

##### Requisiti

1. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte, accompagnate da dettagliato curriculum vitae, di candidature per l'elezione del Difensore civico dai Presidenti delle Consulte, se costituite, dai singoli cittadini per auto - candidatura e dai consiglieri comunali in base al loro diritto di iniziativa.

Egli riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza, una apposita conferenza dei Capi gruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporsi in Consiglio.

2. Non può essere eletto Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere comunale e colui che ricopre incarichi direttivi od esecutivi in seno a partiti politici ed in seno al Comune, i candidati non eletti nella votazione per il rinnovo del Consiglio comunale in carica, i membri del CO.RE.CO., gli amministratori e i dipendenti di Enti, istituti ed aziende pubbliche, costituiti dal Comune e/o da questo controllati.
3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al comma secondo. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Nelle more della pronuncia di decadenza il Sindaco può sospendere il Difensore civico dalle funzioni.
4. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio, adottata con votazione segreta ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati o su richiesta dei cittadini mediante apposito referendum.

#### Art. 47

##### Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con il voto favorevole almeno dei 3/4 dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Presidente del Consiglio iscrive la proposta di elezione del difensore civico all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla seduta di relativo insediamento.
3. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. La stessa norma si applica anche se dimissionario. Può essere rieletto una sola volta.
4. Nel caso di dimissioni o di vacanza della carica, il Consiglio provvede, con l'osservanza della procedura di cui al comma primo, alla nuova elezione nella prima adunanza successiva e non oltre il trentesimo giorno dal verificarsi della vacanza.

## Art. 48

## Prerogative e funzioni

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Il Difensore civico, quale garante della imparzialità e del buon andamento della Amministrazione:
  - a. raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini in ordine agli abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione e le trasmette agli uffici competenti;
  - b. promuove interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti previsti dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n.241, nonché di quelli contenuti nelle Carte dei Diritti ed in generale di quelli volti alla tutela dei diritti dei cittadini;
  - c. informa la popolazione, con specifici strumenti, sulla sua attività;
  - d. favorisce, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini, incontri tra cittadini singoli o associati e responsabili di specifici servizi in ordine al funzionamento degli stessi.
  - e. può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati;
  - f. acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l' eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi i procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi interessati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati e può chiedere la promozione del procedimento disciplinare nei confronti dei responsabili dell'inadempienza;
1. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o di vizi procedurali.
2. Il Difensore civico, quale organo di controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, svolge le proprie funzioni con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.
3. La Giunta assicura all'Ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.
4. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per l'Assessore.

## Art .49

## Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta l'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dal presente Statuto.

2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio.